

(N. 2590-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
E MARINA MERCANTILE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1952

Comunicata alla Presidenza 29 ottobre 1952

Modifiche al decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, relativo ai servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella relazione n. 2151-A sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1952-53 abbiamo esposto in una apposita tabella (1) il complesso delle somme spettanti per sovvenzioni ed integrazioni alle Società di Navigazione P.I.N. da parte dello Stato; dalla tabella stessa risulta che per le quattro Società Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrena risultavano ancora da

corrispondere sul solo biennio 1950-51 le somme di 18,2 miliardi per integrazioni di bilanci e di 159 milioni per sovvenzioni ordinarie.

Si rileva subito che la sovvenzione stabilita dalle convenzioni in base al potere di acquisto della lira dell'anteguerra assume un valore del tutto trascurabile di fronte all'imponenza che ha assunto per lo Stato il carico dell'integrazione di bilancio che risulta quasi novanta volte superiore alla sovvenzione stessa.

La integrazione di esercizio viene determinata in base alla legge 7 dicembre 1936, n. 2081,

(1) Cfr. Tabella n. 19 della relazione citata.

che prevede di comprendere nelle somme da integrare anche l'utile del 4 per cento del capitale sociale delle singole società. Tale utile si determina in base ai risultati medi dei bilanci economici estesi ad un quadriennio: ciò che all'atto della promulgazione della legge ricordata n. 2081 non dava motivo a particolari rilievi nei riguardi delle lievi variazioni nella entità dei traffici non solo, ma soprattutto in quelle del potere di acquisto della moneta.

Il decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, stabilì che, pur facendosi la liquidazione totale della integrazione in base ai risultati medi del quadriennio previsti dalla ricordata legge del 1936, potevasi concedere degli acconti sulla integrazione stessa in base alle risultanze dei bilanci regolarmente approvati delle singole società per cui veniva richiesto l'acconto medesimo. Veniva anche stabilito che il saldo dell'integrazione dovesse effettuarsi nel primo esercizio sociale relativo al quadriennio a cui si riferiscono l'esercizio o gli esercizi sociali per i quali fosse stato corrisposto l'acconto; salvo naturalmente il diritto del recupero o dei conguagli qualora vi fossero verificate eccedenze e deficienze di corresponsione.

La facoltà di accordare degli acconti veniva limitata al 60 per cento delle somme da corrispondere.

In conseguenza del notevole valore assunto dalle integrazioni di bilancio la differenza tra gli acconti e il saldo veniva ad assumere cifre così elevate come quelle che abbiamo ricordato, e che costringevano le Società P.I.N. di ricorrere al credito bancario per la loro copertura.

Noto la caratteristica situazione delle società di navigazione P.I.N. di cui il capitale è in maggioranza di proprietà dello Stato (I.R.I.) che per mancanza di disponibilità finanziarie dipendenti da mancati pagamenti dello stesso Stato, ricorrono al credito di banche che sono ancora gestite dallo Stato (1) sottoponendosi ad un onere notevole di interessi che la relazione governativa al progetto di legge in esame

(1) L'I.R.I. ha la partecipazione di maggioranza nelle tre maggiori banche (Commerciale, Credito Italiano, Banco di Roma). Lo Stato controlla la Banca nazionale del lavoro. In definitiva l'80 per cento della attività bancaria italiana viene più o meno direttamente controllata dallo Stato.

valuta nel quadriennio 1949-52 in oltre due miliardi; i quali a loro volta dovranno formare parte dei titoli di spesa sui quali si completa la integrazione che ancora e sempre lo Stato deve corrispondere e che è prevista dalla legge.

Pur riconoscendo che la chiarezza contabile che ogni titolo di spesa debba avere la sua esatta articolazione in tutti i bilanci aziendali, e quindi anche in quelli di società I.R.I., sta di fatto che uno snellimento nella procedura contabile e finanziaria risulterebbe di notevole beneficio a tutto il complesso di questa gestione che nella nostra relazione al bilancio della Marina mercantile ricordata abbiamo riconosciuto necessario che venga radicalmente semplificata.

Allo stato attuale ed in attesa che ciò avvenga in modo organico, l'articolo unico del disegno di legge in esame avrà sicuramente il risultato di rendere meno pesante di interessi passivi i bilanci economici delle aziende in esame, e quindi facilitare gli aumenti per le quote di rinnovamento e di ammortamento del naviglio perchè possano raggiungere ai limiti massimi consentiti dalle leggi in vigore.

L'aumento del 60 per cento al 90 per cento dell'importo degli acconti sulle integrazioni dei bilanci, salve tutte le vigenti garanzie per i recuperi e i conguagli è quindi un provvedimento che consentirà un maggior respiro alle disponibilità finanziarie delle società P.I.N. senza che per questo si venga ad aggravare il complesso dell'onere che lo Stato si è assunto per la gestione delle linee di navigazione sovvenzionate di preminente interesse nazionale di cui ha il controllo finanziario a mezzo dell'I.R.I.

Del resto rileviamo che acconti fino al 90 per cento delle somme dovute, sono previsti in molti casi di lavori pubblici di forniture statali e di contributi integrativi di esercizio per pubblici servizi terrestri in regime di concessione.

Non è quindi una nuova facilitazione, ma una estensione opportuna ad un particolare settore di attività statale per renderlo finanziariamente più efficiente.

Per questo motivo riteniamo di proporre al Senato l'approvazione del disegno di legge in esame.

CORBELLINI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

A partire dal 1° gennaio 1952 la misura dell'acconto concedibile annualmente, ai sensi del secondo comma dell'articolo unico del decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, alle Società di navigazione esercenti linee di preminente interesse nazionale può raggiungere il 90 per cento dell'importo della eventuale integrazione di bilancio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.